

CTR Lazio 56 del 3/5/2010: TARSU - l'aumento dei costi va coperto nell'esercizio di riferimento

Con la sentenza n. 56 del 3/5/2010, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato l'illegittimità di una cartella di pagamento TARSU emessa dal comune sulla base di un ruolo emesso relativamente ad un anno - per il quale il tributo era già stato calcolato - per coprire aumenti di costo del servizio temporalmente di competenza di un esercizio precedente. In particolare, il ruolo suppletivo si riferiva agli anni 2006 - 2007 ma la fattura dell'impresa era del 2005 (pagata, però, nel 2006). Per i giudici d'appello laziali "La modifica delle tariffe e dei prezzi pubblici possono essere modificati in forza di due concomitanti condizioni: che vi sia stato un incremento di costi nell'esercizio per il quale si intende deliberare l'aumento tariffario e che tale incremento risulti rilevante. La data in cui si verifica l'incremento dei costi non è un elemento astratto ed opinabile, come sostenuto dall'appellante, ma rappresenta invece l'elemento temporale imprescindibile per rendere possibile e legittima l'attività pubblicistica formale di adeguamento della tariffa". Per quanto attiene all'imputazione a bilancio, la CTR Lazio precisa che non "ha pregio l'ulteriore difesa dell'appellante per cui, agli effetti bilancistici, l'aumento dei costi si è verificato nell'anno 2006 in quanto in detta annualità sono stati pagati i maggiori costi sostenuti e fatturati. L'imputazione del costo non può essere che all'anno in cui lo stesso si è generato, al di là della data in cui il pagamento viene fatto.

L'aspetto dell'adempimento, in astratto procrastinabile o anche dilazionabile, non fa venir meno il dirittodovere, per il Comune, di imputazione del costo all'esercizio di competenza. Non va inoltre trascurato, come ben evidenziato dai primi giudici, che la norma richiamata appare come razionale e logica conseguenza del principio di equilibrio del bilancio, che appunto può essere corretto (in caso di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni) ma solo fino a quando il relativo esercizio sia aperto e si possa sullo stesso intervenire. Poiché la gestione del servizio si articola in un arco temporale ben determinato (esercizio finanziario annuale) e nel caso che ci interessa già chiuso per gli anni 2006 e 2007 (non va dimenticato che per dette annualità i contribuenti avevano già assolto il pagamento del tributo come richiesto dal Comune), non appare possibile la modifica della tariffa a posteriori in relazione a fattori economici già consumati".